Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 14 agosto 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1985, n. **410.**

Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti in conformità alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, che sostituisce il quadro II della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificato da ultimo con l'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 66.

2. Per l'avanzamento dei capitani e dei maggiori resta fermo il disposto dell'articolo 3 della legge 20 luglio 1981, n. 382.

Art. 2.

Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue:

a) sottufficiali n. 24.600, di cui 900 marescialli maggiori carica speciale;

b) militari di truppa n. 67.200.

Art. 3.

1. L'aumento degli organici previsto nei precedenti articoli è realizzato secondo le progressioni indicate nelle tabelle n. 2 e n. 3 allegate alla presente legge.

2. Per gli anni indicati nella tabella n. 2 il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi straordinari, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, tra i sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri in servizio di prima nomina.

3. Per gli anni dal 1986 al 1989 i sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri sono reclutati anche tra i tenenti di complemento in ferma biennale delle varie Armi dell'Esercito con le modalità previste dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 luglio 1984, n. 324; nei medesimi anni non si applica il disposto di cui all'ultimo comma del predetto articolo.

Art. 4.

1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 150 miliardi in ragione d'anno.

2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1985, valutata in lire 10 miliardi, ed a quella relativa agli anni 1986 e 1987, valutata, rispettivamente, in lire 35 miliardi e lire 70 miliardi — ivi comprese le spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento, pari a lire 1,5 miliardi per ciascun anno del triennio — si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

TABELLA 1

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
Generale di divisione	—	—	7	—	—
Generale di brigata	Scelta	un anno di comando di brigata o incarico equipollente	17	1 o 2 (*b*)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	Scelta	—	61	4 o 5 (*c*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	Scelta	due anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	308	12 o 13 (*d*)	1/10 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	Anzianità	—	190	—	—
Capitano	Scelta	due anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente	783	53	1/20 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	—	515	—	—
Sottotenente	Anzianità	Superare il corso di applicazione (*e*)		—	—

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all anno successivo.
(*b*) Ciclo di 4 anni con inizio dal 1986: 2 promozioni nel primo secondo e terzo anno ed 1 promozione nel quarto anno
(*c*) Ciclo di 4 anni con inizio dal 1986: 5 promozioni nel primo anno e 4 promozioni nel secondo, terzo e quarto anno.
(*d*) Ciclo di 5 anni con inizio dal 1986: 13 promozioni nel primo anno e 12 promozioni nel secondo terzo, quarto e quinto anno
(*e*) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65.

TABELLA 2

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

GRADO	ORGANICI AL 1° GENNAIO				
	1985	1986	1987	1988	1989
Generali di divisione	6	6	7	7	7
Generali di brigata	15	16	17	17	17
Colonnelli	53	55	57	59	61
Tenenti colonnelli	265	275	285	296	308
Maggiori	160	168	175	183	190
Capitani	664	700	735	760	783
Tenenti e sottotenenti	450	465	485	500	515

Nota: Per il raggiungimento dei volumi organici dei generali di divisione rimane in vigore la disposizione di cui alla nota *a*) in calce alla tabella 2 della legge 12 aprile 1984, n. 66.

TABELLA 3

	Organici al 1° gennaio 1985	Organici al 1° gennaio 1986	Organici al 1° gennaio 1987	Organici al 1° gennaio 1988	Organici al 1° gennaio 1989
Sottufficiali	22.500	23.000	23.500	24.000	24.600
Militari di truppa	63.000	64.000	65.000	66.000	67.200

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 3 della legge 20 luglio 1981, n. 382, è il seguente:

« Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, in deroga a quanto previsto dalla tabella n. 1, quadro II, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è fissato in tante unità pari al numero dei capitani mai valutati con anzianità di servizio, a decorrere dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo, eguale o superiore a tredici anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi i capitani mai valutati con anzianità di servizio, a decorrere dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo, eguale o superiore a tredici anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.

Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, i maggiori con anzianità di servizio dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo pari o superiore a diciassette anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità, ma comunque non inferiore al 1° gennaio 1981.

Ai fini del computo delle anzianità di servizio o di grado di cui ai commi precedenti, per l'ufficiale che in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni e all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera ha subìto uno spostamento in ruolo, viene considerata una anzianità eguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subìto detrazioni di anzianità, ritardi di carriera o acquisito vantaggi di carriera ai sensi degli articoli predetti.

Delle eccedenze che si formano nei gradi di maggiore e tenente colonnello a seguito delle promozioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

Per detto periodo transitorio i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, ove già valutati almeno tre volte, sono collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, nella posizione di "a disposizione" a decorrere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione ».

Nota all'art. 3, *comma* 2:

Il testo dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è il seguente:

« Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina ad ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale o ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro della difesa. La valutazione dei concorrenti è effettuata da apposita commissione che procede alla formazione della relativa graduatoria di merito degli idonei sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

La Commissione è istituita, per ciascuna forza armata, con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un presidente, ufficiale generale o colonnello e gradi corrispondenti, e da quattro membri ufficiali superiori in servizio permanente, di cui il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.

Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui al presente articolo possono chiedere di esserne prosciolti dopo almeno un anno di servizio in ferma. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato la idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Gli ufficiali ammessi alla ferma biennale, di cui al presente articolo, sono valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nei gradi di aspirante e sottotenente o corrispondente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da aspirante e ufficiale, compreso quello di prima nomina.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere annualmente alla ferma di cui al primo comma è fissato per ciascuna forza armata con la legge di bilancio. Tale numero non può comunque essere inferiore a:

a) Esercito: 600;
b) Marina: 105;
c) Aeronautica: 180.

Per l'ultimo quadrimestre dell'anno 1980 le entità sopraindicate sono ridotte ad un terzo ».

Nota all'art. 3, *comma* 3:

Il testo dell'art. 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, come sostituito dall'art. 1 della legge 4 luglio 1984, n. 324, è il seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono reclutati col grado di sottotenente:

a) dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;

b) dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, i quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami;

c) dai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami;

d) dai brigadieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri muniti di uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia, che abbiano maturato sette anni di anzianità nel grado e superato l'apposito concorso per titoli ed esami. Gli interessati devono essere in possesso del predetto requisito di anzianità il 31 ottobre dell'anno in cui si svolge il concorso.

I vincitori dei concorsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), dopo la nomina a sottotenente in servizio permanente, frequentano il corso applicativo previsto dalla tabella annessa alla presente legge.

Alla fine del corso applicativo viene determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al primo comma del presente articolo è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro della difesa.

I posti da assegnare alle forme di reclutamento di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) non possono superare complessivamente la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli allievi dell'Accademia ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2479):

Presentato dal Ministro della difesa (SPADOLINI) il 28 gennaio 1985.

Assegnato alla VII commissione (Difesa), in sede legislativa, il 21 febbraio 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione il 20, 27 marzo 1985; 11 aprile 1985; 29 maggio 1985; 12 giugno 1985 e approvato il 19 giugno 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1398):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, l'8 luglio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 17 luglio 1985.

LEGGE 3 agosto 1985, n. 411.

Concessione di un contributo statale ordinario alla società « Dante Alighieri ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 1985 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 600 milioni a favore della società « Dante Alighieri », allo scopo di facilitare lo sviluppo della sua attività all'estero in conformità dei suoi fini statutari ed in armonia con l'azione svolta dal Ministero degli affari esteri.

2. Con cadenza triennale il contributo previsto dal precedente comma potrà essere rideterminato con le modalità previste dal quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 2.

Un comitato di coordinamento, formato da rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero della pubblica istruzione e della società « Dante Alighieri », si riunirà periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno al fine di passare in rassegna le attività già realizzate, di stabilire piani organici di collaborazione nei settori di comune interesse e di accertare le possibilità di sviluppo e di raccordo di tali piani con altre iniziative culturali italiane all'estero.

Art. 3.

1. La società « Dante Alighieri » presenta al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni nei quali riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo corredato da una relazione sull'attività svolta nell'anno finanziario immediatamente precedente.

2. Il Ministero degli affari esteri provvede a trasmettere, entro trenta giorni, tale documento al Parlamento.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 milioni annui per il triennio 1985-1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTA

Nota all'art. 1, comma 2:

Il testo dell'art. 19, comma quattordicesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 recante: *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)*, è il seguente.

« Con effetto dal 1° gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta è disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985 ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1114):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 16 gennaio 1985.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede deliberante, il 21 febbraio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 20 marzo 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2719):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 18 aprile 1985, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla III commissione il 19 giugno 1985 e 17 luglio 1985 e approvato il 24 luglio 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 1985.

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 9, quarto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, in tema di separazione contabile di spese con finanziamenti a diverso titolo;

Visti gli articoli 22 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in tema di beneficienza pubblica e relativa attribuzione ai comuni.

Visto l'art. 6, n. 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in tema di assistenza sanitaria e psicopedagogica negli asili nido comunali;

Vista la legge 29 luglio 1975, n. 405, recante disposizioni per l'istituzione dei consultori familiari;

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disposizioni per la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope e per la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenza;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 698, di scioglimento dell'O.N.M.I. e trasferimento delle relative funzioni agli enti locali;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui sono previste attività di rilievo sanitario, connesse con quelle socio-assistenziali;

Considerato che in base alla normativa sopra riportata, con previsione di appositi finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, sono state attribuite agli enti locali attività d'ordine sanitario in materia sociale;

Rilevato che sussistono esigenze di carattere unitario nell'azione amministrativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia sanitaria, al fine di assicurare un comportamento uniforme nelle richiamate attività d'ordine sanitario in materia sociale;

Considerato altresì che il citato art. 30 della legge n. 730/83 fa carico alle unità sanitarie locali di tenere separata contabilità per le funzioni di tipo socio-assistenziale eventualmente ad esse delegate dagli enti locali o dalle regioni e province autonome;

Visto in particolare l'art. 5 della precitata legge numero 833/78, che disciplina la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali e delle province autonome in materia sanitaria;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1985;

Decreta:

Art. 1.

Le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali di cui all'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono le attività che richiedono personale e tipologie di intervento propri dei servizi socio-assistenziali, purché siano dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsechino in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica del medesimo, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti.

Art. 2.

Non rientrano tra le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, le attività direttamente ed esclusivamente socio-assistenziali, comunque estrinsecantisi, anche se indirettamente finalizzate alla tutela della salute del cittadino. In particolare, non rientrano tra le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali l'assistenza economica in denaro o in natura e l'assistenza domestica, le comunità alloggio, le strutture diurne socio-formative, i corsi di formazione professionale, gli interventi per l'inserimento e il reinserimento lavorativo, i centri di aggregazione e di incontro diurni, i soggiorni estivi, i ricoveri in strutture protette extra-ospedaliere meramente sostitutivi, sia pure temporaneamente, dell'assistenza familiare.

Art. 3.

Non grava sul Fondo sanitario nazionale l'assistenza sanitaria e psicopedagogica del bambino di cui all'articolo 6, n. 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, dovendo essa rientrare nel contributo che viene annualmente erogato dal Ministero della sanità in applicazione degli articoli 1 e 2 della richiamata legge n. 1044, e successive modificazioni.

Art. 4.

Ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, e della legge 22 maggio 1978, n. 194, l'attività dei consultori è finanziata mediante l'apposito fondo ripartito dal Ministero del tesoro.

Gravano, in conseguenza di ciò, sul Fondo sanitario nazionale i soli oneri delle prestazioni sanitarie, che comunque sarebbero usufruibili dal cittadino in quanto tale, nonché le attività dirette a:

promuovere la conoscenza dei mezzi atti alla realizzazione di una procreazione cosciente e responsabile, da finalizzare anche ad una riduzione progressiva delle richieste di interruzione volontaria della gravidanza, che non deve essere intesa come mezzo per il controllo delle nascite;

individuare le situazioni di particolare rischio.

Art. 5.

Non gravano sul Fondo sanitario nazionale le attività di natura sanitaria già gestite dall'O.N.M.I. e trasferite alla competenza degli enti locali per effetto della legge 23 dicembre 1975, n. 698, di scioglimento dell'ente, in quanto finanziate, a carico del Ministero del tesoro, con l'apposito fondo di cui all'art. 10 della richiamata legge n. 698 del 1975.

Art. 6.

Rientrano tra le attività socio-assistenziali di rilievo sanitario, con imputazione dei relativi oneri sul Fondo sanitario nazionale, i ricoveri in strutture protette, comunque denominate, sempre che le stesse svolgano le attività di cui all'art. 1. Le prestazioni in esse erogate devono essere dirette, in via esclusiva o prevalente:

alla riabilitazione o alla rieducazione funzionale degli handicappati e dei disabili, nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 26 della richiamata legge n. 833 del 1978;

alla cura e al recupero fisico-psichico dei malati mentali, ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, purché le suddette prestazioni siano integrate con quelle dei servizi psichiatrici territoriali;

alla cura e/o al recupero fisico-psichico dei tossicodipendenti relativamente sia alla fase terapeutica di disassuefazione fisica sia a quella diretta alla rimozione della dipendenza psicologica dalla sostanza stupefacente o psicotropa, secondo programmi terapeutici concordati con le unità sanitarie locali. Nessun onere deve essere imputato sul Fondo sanitario nazionale per i periodi di assistenza finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo dei cittadini interessati ovvero per l'attuazione delle convenzioni aventi le stesse finalità, previste dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 297;

alla cura degli anziani, limitatamente agli stati morbosi non curabili a domicilio. Nei casi in cui non sia possibile, motivatamente, disgiungere l'intervento sanitario da quello socio-assistenziale, le regioni possono, nell'ambito delle disponibilità finanziarie assicurate dal Fondo sanitario nazionale, avvalersi mediante convenzione di istituzioni pubbliche o, in assenza, di istituzioni private. In questi casi le regioni possono prevedere che l'onere sia forfettariamente posto a carico, in misura percentuale, del Fondo sanitario nazionale o degli enti tenuti all'assistenza sociale in proporzione all'incidenza rispettivamente della tutela sanitaria e della tutela assistenziale, con eventuale partecipazione da parte dei cittadini. Le istituzioni di cui sopra debbono offrire idonee garanzie di dotazione di personale qualificato e di mezzi strumentali per la erogazione delle prestazioni sanitarie di cui al richiamato art. 1. A tal fine viene istituita, presso ogni regione o provincia autonoma, una commissione permanente di verifica dei necessari requisiti di idoneità e della qualità dell'assistenza sanitaria erogata dalle istituzioni medesime. Alla commissione partecipa di diritto un rappresentante del Ministero della sanità.

Art. 7.

Le unità sanitarie locali forniscono alla regione o provincia autonoma di appartenenza e al Ministero della sanità specifici flussi informativi sulle attività socio-assistenziali di rilievo sanitario che saranno definiti con decreto del Ministro della sanità, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro della sanità
DEGAN

(4477)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 20 luglio 1985.

Modificazione al decreto ministeriale 15 gennaio 1983 relativo alle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 6.1 (materie tossiche).

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 5 luglio 1962;

Visto il regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 3 ottobre 1968;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 18 aprile 1983, con il quale sono state approvate le norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 6.1 (materie tossiche);

Visto l'art. 6 (Norme transitorie) del proprio decreto 23 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 dell'11 luglio 1985, con il quale sono state approvate le norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove, nonché i relativi allegati tecnici;

Ritenuto necessario, in applicazione di quanto disposto dall'art. 6 delle norme appena citate, modificare il primo comma dell'art. 11 (Imballaggio) delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 6.1 (materie tossiche), approvate con il decreto 15 gennaio 1983, sopra citato;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 11 (Imballaggio) delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 6.1 (materie tossiche), approvate con decreto ministeriale 15 gennaio 1983, citato nelle premesse, è modificato come segue:

« I recipienti destinati a contenere le materie tossiche devono soddisfare alle norme di cui al capo III del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008. Inoltre, gli imballaggi previsti nelle singole tabelle allegate alle presenti norme, che non siano rispondenti alle norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove, approvate con decreto ministeriale 23 maggio 1985, possono continuare ad essere utilizzati fino al 18 ottobre 1985 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1985

p. *Il Ministro*: CERAMI

(4415)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione dell'« A.R.P.O.A. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumicoli », in Lamezia Terme, nello elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale del 18 luglio 1985, è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « A.R.P.O.A. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumicoli », in Lamezia Terme (Catanzaro), piazza Mercato Vecchio, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 124 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(4329)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.C.F., Industria per la confezione, ora G.M. S.p.a., con sede e stabilimento in Castiglion Fibocchi (Arezzo), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duerre sud, con sede legale in Caserta e stabilimento in Casapulla (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1984 all'8 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto 4 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesano - Manifatture tessili e d'abbigliamento, con sede e stabilimento in Mondavio (Pesaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 dicembre 1983 al 26 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.O.Cer. - Cooperativa operai ceramisti, con stabilimento in Telese (Benevento), è prolungata all'11 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomagnesio di San Lazzaro di Savena (Bologna), è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roger De Laon, in Calcinelli di Saltara (Pesaro), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesano - Manifatture tessili e d'abbigliamento, con sede e stabilimento in Mondavio (Pesaro), è prolungata al 26 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.O.Cer. - Cooperativa operai ceramisti, con stabilimento in Telese (Benevento), è prolungata all'11 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sanac, sede in Genova e stabilimento in Massa, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unione manifatture, stabilimento in Trecate (Novara), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Minganti & C., in Bologna, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Indus, con sede in Sassuolo e stabilimenti in Spezzano di Fiorano e Solignano di Castelvetro (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 ottobre 1984 al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cenacchi di Molinella (Bologna), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.P.C. - Emiliana prefabbricati cooperativa, con sede in Campogalliano (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 febbraio al 4 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Mobilcoop Medicina - Società cooperativa a r.l., in Medicina (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 novembre 1984 al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.L.E.S. - Cooperativa intercomunale lavoratori edili e stradali, con sede in Felina (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 gennaio al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.C.E. - Articoli calzature espansi, con sede e stabilimento in Fognano di Brisighella (Ravenna), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biemme, con sede legale e stabilimento in Granarolo Emilia (Bologna), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa reggiana costruzioni, con sede in Reggio Emilia e zona di Alessandria, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Italo Mantini, con sede e stabilimento in S. Costanzo (Pesaro), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Casa del bambù, con sede e stabilimento in S. Ippolito (Pesaro), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.A. - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roger De Laon, con sede e stabilimento in Calcinelli di Saltara (Pesaro), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesano - Manifatture tessili e d'abbigliamento, con sede e stabilimento in Mondavio (Pesaro), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit componenti elettromeccanici, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimenti in None (Torino) e Gricignano d'Aversa (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.O.Cer. - Cooperativa operai ceramisti, con stabilimento in Telese (Benevento), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfarano Raffaele, con sede legale e stabilimento in Casoria (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1984 all'8 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Fucinatura, con sede e stabilimento in Cercola (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.M.N. - Industria napoletana meccanica navale Umberto Carrino, con sede in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.N.I. - Officine navali italiane, con sede in Napoli, è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurovideo, con sede e stabilimento in Gricignano d'Aversa (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 novembre 1984 al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sieg, con sede in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 1984 al 5 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magrini meridionale, in Casavatore (Napoli), è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantiere navale Ferbex, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dall'Azienda italiana condotte d'acqua, cantiere di Paola (Cosenza), impegnati nei lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 19 novembre 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.
L'azienda è esentata dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Napoli-Bagnoli, impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 1° febbraio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 5 maggio 1984.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1.178 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez e resisi disponibili dall'8 ottobre 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 20 aprile 1985.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Napoli-Bagnoli, impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 settembre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 9 aprile 1985.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.C.E. - Officine costruzioni elettromeccaniche Iannitti, con stabilimento in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 dicembre 1984 al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli) ai fini della concessione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori impegnati nei lavori relativi alla costruzione dell'asse di supporto viario progetto SAI/NA 306/5, resisi disponibili dal 13 settembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 13 aprile 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione dell'asse di supporto viario progetto SAI/NA 306/5, resisi disponibili dal 9 luglio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 20 aprile 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez e resisi disponibili dal 7 maggio 1984 od entre tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Napoli, zone di San Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli, impegnati nella realizzazione dell'opera pubblica di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto speciale PS3/2, realizzazione del 1° lotto, resisi disponibili dall'8 ottobre 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985, è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 23 gennaio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del decreto ministeriale 13 aprile 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stelio Merolla, con sede in Napoli, cantieri in Calatafimi (Trapani), Palermo, Gioia Tauro, Rosarno, Careri (Reggio Calabria), Pozzuoli e S. Anastasia (Napoli), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giole di Castiglion Fibocchi (Arezzo), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosca di Monsagrati (Lucca), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. M. già G.C.F. di Castiglion Fibocchi (Arezzo), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.D.E.M., con sede in Roma e stabilimenti in Pietrasanta e Stazzema (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 novembre 1984 al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla aziende industriali del settore carpenteria metallica, operanti nella provincia di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 aprile al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Coop. ceramica industriale S.r.l., in Livorno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sanac, sede in Genova e stabilimento in Massa, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spica di Livorno, è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unione manifatture, stabilimento di Trecate (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Napoli-Bagnoli, impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 settembre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 9 aprile 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unione manifatture, stabilimento di Trecate (Novara), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unione manifatture, stabilimento di Trecate (Novara), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.E.M.I.R. di Rovigo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1984 al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Grafiche Capretta S.p.a., sede legale in Valdobbiadene (Treviso), stabilimento di Paese Porcellengo (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 marzo 1984 al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A.I.R. S.p.a. - Società azionaria industria radiatori, con sede legale e stabilimento in Borso del Grappa (Treviso), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Dapres S.p.a., con sede legale in Udine, sede amministrativa e stabilimento in Portogruaro (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 30 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elgan di Pilastro di Orgiano (Vicenza), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Caser Sedico S.p.a., sede legale in Milano, stabilimento ed uffici in Sedico (Belluno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 luglio 1984 al 26 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle Officine fonderie Ing. Giovanni Breda S.p.a., sede legale e stabilimento in Cadoneghe (Padova), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.N.T. - Fabbrica non tessuti S.p.a., con sede e stabilimento in Camin (Padova), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cordioli & C. S.p.a. di Valeggio sul Mincio (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 2 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi grandi impianti, sede legale di Pordenone, sede amministrativa di Conegliano e stabilimenti di Valbrembo (Bergamo), Valleoncello (Pordenone), Malo (Vicenza), Rovigo e Villotta (Pordenone), è prolungata al 14 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Perlini veicoli industriali S.p.a., con sede in S. Bonifacio (Verona) e stabilimento in Gambellara (Vicenza), è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Zamberlan Domenico, con sede e stabilimento in Zugliano (Vicenza), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Giuliari S.p.a., con sede in Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza) e stabilimenti in Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza) e Grisignano Zocco (Vicenza), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decerto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fari S.p.a.; con sede e stabilimento in Castelgomberto (Vicenza), è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta In.Ca. S.p.a., di Longarone (Belluno), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicurvia nazionale, stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 4 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.N.E.G. - Società editrice giornale quotidiano «Roma», in Napoli, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Spoleto, sede legale in Milano, sede amministrativa e commerciale in Milano, stabilimento in Spoleto (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 ottobre 1984 al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat veicoli industriali, con sede in Torino, stabilimenti, uffici e centri commerciali in tutta Italia, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Spoleto, sede legale in Milano, sede amministrativa e commerciale in Milano. stabilimento in Spoleto (Perugia), fallita il 16 maggio 1985, è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. F.lli Borletti, con sede in Milano, stabilimenti in Milano, Sedriano, Corbatta, S. Giorgio In., Legnano e Canegrate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 agosto 1984 al 2 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Alfaromeo, sede di Milano, unità di Arese (Milano) e Pomigliano d'Arco (Napoli) e Roma, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti S.p.a. Alfa Romeo auto, con sede in Napoli e filiali nazionali di vendita e stabilimenti in Arese, Portello (Milano) e Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo veicoli commerciali e lavorazioni meccaniche, con sede in Napoli e stabilimento in Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo auto, con sede in Napoli e filiali nazionali di vendita e stabilimenti in Portello (Milano) e Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo veicoli commerciali e lavorazioni meccaniche, con sede in Napoli e stabilimento in Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4327-4370)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Detroit - SEM di Monfalcone (Gorizia), è prolungata fino al 9 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane di Nimis (Udine), è prolungata fino al 28 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 aprile 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Nova Games di Bosio (Alessandria), è prolungata fino al 3 ottobre 1983.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 aprile 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Nova Games di Bosio (Alessandria), è prolungata fino al 1° gennaio 1984.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 aprile 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Nova Games di Bosio (Alessandria), è prolungata fino al 29 marzo 1984.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 giugno 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fergal, stabilimento in Volpiano (Torino), è prolungata fino al 25 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 9 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Isola d'Arbia di Siena, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 12 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Firsat, con sede e stabilimento in S. Pietro Moncalieri (Torino), è prolungata fino al 1° febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Gazzola S.r.l. di Grugliasco (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 7 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla G.I.P. - Galvanica industriale piemontese, con sede in Torino e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata fino al 24 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 aprile 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Nova Games di Bosio (Alessandria), è prolungata fino al 27 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 giugno 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fergal, stabilimento in Volpiano (Torino), è prolungata fino al 23 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati il 31 maggio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.L.O.I., con sede in Bologna e stabilimento di Trento, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 2 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 9 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Isola d'Arbia di Siena, è prolungata fino all'11 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Cantieri Alto Adriatico di Muggia (Trieste), è prolungata fino al 6 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Metalstrutture di Reana del Rojale (Udine), è prolungata fino al 27 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Emanuel presse, con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata fino al 9 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Esmag, con sede in Torino e stabilimento in Druento (Torino), è prolungata fino al 15 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 marzo 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Pagliani e Provenzale di Collegno (Torino), è prolungata fino al 3 marzo 1985

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. I.M.P. di Susa (Torino), è prolungata fino al 1° marzo 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Firsat, con sede e stabilimento in S. Pietro Moncalieri (Torino), è prolungata fino al 30 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Gazzola S.r.l. di Grugliasco (Torino), è prolungata fino al 5 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 6 agosto 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Campidoglio Susa SGI di S. Ambrogio di Torino, è prolungata fino al 29 luglio 1983.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Gimac, con sede in Roma e stabilimento in Torino, è prolungata fino al 24 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Giacomasso Felice di Torino, è prolungata fino al 29 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. A.F. Impianti, con sede in Milano e stabilimento in Borgone di Susa (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 17 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 marzo 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta A. Perazzone di Torino, è prolungata fino al 16 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 aprile 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Nova Games di Bosio (Alessandria), è prolungata fino al 25 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 giugno 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fergal, stabilimento in Volpiano (Torino), è prolungata fino al 22 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tessiture di Marano di Marano Ticino (Novara), è prolungata fino al 22 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 gennaio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ispa - Tubi di acciaio di Torino, è prolungata fino al 31 gennaio 1984.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore laterizi operanti nella provincia di Isernia, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Catania, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Laterizi Colonna di Villa Margi di Reitano (Messina), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 2 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Messina, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 18 giugno 1978 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Spida di Catania, è prolungata fino al 20 dicembre 1980.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore trasporti e servizi ausiliari operanti nel comune di Catania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 giugno 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. S.I.L.T.I. di Modugno (Bari), è prolungata fino al 29 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 4 ottobre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Mayellaro arredamenti S.a.s. di Modugno (Bari), è prolungata fino al 29 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 31 maggio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.L.O.I., con sede in Bologna e stabilimento di Trento, è prolungata fino al 31 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 9 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Isola d'Arbia di Siena, è prolungata fino al 9 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore abbigliamento-confezioni operanti nel comune di Acquaviva di Montepulciano (Siena), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 4 giugno 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Masi di Firenze, è prolungata fino al 9 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 giugno 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Detas S.p.a. di Coseano (Udine), è prolungata fino al 20 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 23 novembre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Tec-Friuli di Cormons (Gorizia), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, numero 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 27 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Cantieri Alto Adriatico di Muggia (Trieste), è prolungata fino al 4 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Metalstrutture di Reana del Rojale (Udine), è prolungata al 25 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 10 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Gazzola S.r.l. di Grugliasco (Torino), è prolungata fino al 3 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 10 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 aprile 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Nova Games di Bosio (Alessandria), è prolungata fino al 24 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 10 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 31 maggio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.L.O.I., con sede in Bologna e stabilimento di Trento, è prolungata fino al 29 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 10 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Cantieri Alto Adriatico di Muggia (Trieste), è prolungata fino al 3 maggio 1985.

(4196)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alessi, sede di Omegna (Novara) e stabilimento in Crusinallo (Novara), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 7 gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colorificio Romer di Firenze, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 26 novembre 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manetti Roberts & C., in Firenze, che versino nella ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dagli articoli citati, nel periodo dal 1° luglio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manetti Roberts Toiletries, con sede ed uffici amministrativi in Firenze e stabilimento in Calenzano (Firenze), che versino nella ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic Agricoltura di Palermo, uffici di S. Donato Milanese (Milano) e stabilimento di Ravenna, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Augusta, direzione generale di Milano e laboratori in Paderno Dugnano (Milano), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dall'11 gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gagliardi di Oleggio (Novara) e stabilimenti di Oleggio e Borgoticino (Novara), che versino nella ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° novembre 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colorificio Romer di Firenze che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gagliardi di Oleggio (Novara) e stabilimenti di Oleggio e Borgoticino (Novara), che versino nella ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eraclit Venier S.p.a., con sede e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gear, con sede e stabilimento in Torino, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem Elastomeri di Palermo, direzione di Milano Fiori/Assago e uffici di S. Donato Milanese (Milano), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitem sud di Taranto, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem Elastomeri di Palermo, direzione di Milano Fiori/Assago e uffici di S. Donato Milanese (Milano), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitem sud di Taranto, in possesso dei requisiti contributivi previsti dai summenzionati articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 1° giugno 1985.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gri.Me.Ca., in S. Lazzaro di Savena (Bologna), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 9 marzo 1985.

(4369)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di economia e commercio:

diritto commerciale;

economia applicata;

scienza delle finanze e diritto finanziario.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura latina.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

biologia cellulare.

Facoltà di scienze politiche:

economia delle aziende di credito.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

istituzioni di diritto pubblico.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

teoria e applicazione delle macchine calcolatrici II.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze economiche e bancarie:

economia politica (biennale).

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4461-4508)

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di magistero dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università « La Sapienza » di Roma, è vacante la seguente disciplina (ruolo professori seconda fascia): storia della filosofia medioevale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4462)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica all'ordinanza ministeriale 3 agosto 1985 concernente la profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica. (Ordinanza pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 185 del 7 agosto 1985).

Le prime quattro righe del modello *C*, allegato all'ordinanza citata in epigrafe, sono sostituite dalle seguenti:

REGIONE . . . .

PROFILASSI VACCINALE OBBLIGATORIA
CONTRO AFTA EPIZOOTICA

Ordinanza ministeriale del 3 agosto 1985,
pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 7 agosto 1985

(4511)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroga delle disposizioni per i primi interventi a seguito della rottura degli argini dei bacini in Valle di Stava, nel comune di Tesero (Trento) del 19 luglio 1985. (Ordinanza n. 594/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 1984 con il quale viene nominato il Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 590/FPC/ZA in data 24 luglio 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 2 agosto 1985);

Tenuto conto che le operazioni connesse con l'emergenza di cui alla richiamata ordinanza non sono ancora ultimate;

Ritenuto necessario assicurare ulteriormente la presenza in zona di intervento di personale di questo ufficio;

Considerato che sussistono tuttora le difficoltà di ordine logistico evidenziate nella citata ordinanza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il trattamento economico di missione di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 590/FPC/ZA citata in premessa è prorogato per altri quindici giorni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4367)

Misure dirette a consentire l'esecuzione degli interventi di particolare urgenza e necessità. (Ordinanza n. 597/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 19 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211;

Considerato che le disponibilità del fondo per la protezione civile sono state in gran parte assorbite per far fronte alle esigenze derivate dal bradisismo dell'area flegrea e disposizioni legislative emanate successivamente hanno posto a carico del cennato fondo le spese per fronteggiare anche emergenze di notevole impegno nonchè altre spese per rendere più funzionale il servizio della protezione civile;

Considerato, altresì, che taluni interventi previsti dalle cennate disposizioni non potrebbero essere effettuati per carenza di copertura finanziaria, mentre gli stessi debbono essere effettuati in ragione della loro importanza che non consente di procrastinarli;

Tenuto conto che fra gli impegni assunti possono essere selezionati quelli relativi ad interventi che non presentano lo stesso grado di urgenza e necessità di quelli di cui più sopra è cenno;

Ravvisata la necessità di reperire la copertura finanziaria per gli interventi più urgenti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dalla data della presente ordinanza è fatto assoluto divieto di dare corso a impegni di spesa a carico del fondo per la protezione civile per i quali non siano ancora sorti obblighi giuridici sulla base di atti perfezionati già operanti tra le parti.

Le relative ordinanze sono sospese ed il corrispondente impegno è annullato.

Art. 2.

Il servizio amministrazione e bilancio curerà l'attuazione della presente ordinanza e fornirà al capo di gabinetto l'elenco delle ordinanze sospese ponendo in rilievo gli impegni annullati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4366)

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti la concessione del contributo mensile di L. 350.000 per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei nuclei familiari sgomberati a causa del fenomeno bradisismico nel comune di Monte di Procida. (Ordinanza n. 598/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 19/FPC del 7 ottobre 1983 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 ottobre 1983), n. 26/FPC dell'8 ottobre 1983, n. 50/FPC del 31 ottobre 1983 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 18 novembre 1983), n. 52/FPC del 31 ottobre 1983 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 1 del 2 gennaio 1984), n. 76/FPC del 30 novembre 1983, n. 138/FPC dell'8 marzo 1984 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 22 del 9 aprile 1984) e n. 220/FPC/ZA del 18 maggio 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1984);

Viste le reiterate richieste del sindaco del comune di Monte di Procida concernenti una ulteriore proroga delle disposizioni previste dalle ordinanze sopra cennate, relative alla concessione del contributo per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei nuclei familiari sgomberati a causa del fenomeno bradisismico;

Considerato che è stata disposta con ordinanza n. 558/FPC/ZA del 14 giugno 1985 una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1985 del beneficio in argomento in favore dei nuclei familiari puteolani sgomberati;

Ravvisata l'opportunità di disporre la richiesta proroga per perequare il trattamento previsto a beneficio dei nuclei familiari tuttora impossibilitati a rientrare in alloggi dichiarati inagibili;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

Le disposizioni concernenti la concessione del contributo mensile di L. 350.000 per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei nuclei familiari sgomberati a causa del fenomeno bradisismico nel comune di Monte di Procida, contenute nelle ordinanze citate nelle premesse, sono prorogate fino al 31 dicembre 1985.

La relativa spesa è a carico delle disponibilità dei fondi posti a disposizione del comune di Monte di Procida con ordinanze n. 26/FPC dell'8 ottobre 1983 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 58 del 7 novembre 1983) e n. 76/FPC del 30 novembre 1983 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 1 del 2 gennaio 1984).

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4365)

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del sindaco e di un assessore comunale di Monte di Procida. (Ordinanza n. 599/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 22/FPC del 7 ottobre 1983, n. 74/FPC del 30 novembre 1983 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 17 dicembre 1983), n. 136/FPC dell'8 marzo 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 20 marzo 1984) e n. 179/FPC/ZA del 9 aprile 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 18 aprile 1984);

Viste le reiterate richieste del sindaco del comune di Monte di Procida concernenti una ulteriore proroga del collocamento in aspettativa del sindaco medesimo e di un assessore comunale già disposta con le ordinanze sopra citate, indispensabile per il corretto espletamento delle pratiche e degli adempimenti necessari per portare a compimento i programmi avviati per fronteggiare l'emergenza;

Considerato che allo stato permangono le circostanze che hanno reso necessario il collocamento in aspettativa degli amministratori comunali;

Ravvisata quindi la necessità di accogliere la cennata richiesta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

E' autorizzata la proroga del collocamento in aspettativa, fino al 31 dicembre 1985 del sindaco e di un assessore comunale del comune di Monte di Procida, con le stesse modalità previste nell'ordinanza n. 22/FPC del 7 ottobre 1983 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 17 ottobre 1983).

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4363)

Ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1985 del collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Castelvolturno. (Ordinanza n. 601/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 35/FPC del 19 ottobre 1983 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 25 ottobre 1983), n. 84/FPC del 15 dicembre 1983 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 27 dicembre 1983), n. 133/FPC del 17 febbraio 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 7 marzo 1984), n. 152/FPC del 14 marzo 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 27 marzo 1984), n. 336/FPC/ZA del 4 settembre 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1984) e n. 458/FPC/ZA del 9 gennaio 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1985);

Vista la nota n. 1024/4 BRAD del 24 giugno 1985 del prefetto di Caserta con la quale si chiede la proroga del collocamento in aspettativa del sindaco di Castelvolturno o di un assessore dallo stesso delegato fino al 31 dicembre 1985;

Considerato che allo stato attuale non sono venute meno le condizioni che hanno reso necessario il collocamento in aspettativa del predetto sindaco, eccezionalmente impegnato per la assistenza ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli per effetto del fenomeno bradisismico;

Ravvisata, quindi, la necessità di aderire alla sopra citata richiesta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il sindaco del comune di Castelvolturno o, in sua vece, un assessore delegato può essere collocato in aspettativa a decorrere dalla data del 1° luglio 1985 e fino al 31 dicembre 1985 con le stesse modalità previste dalle ordinanze n. 35/FPC, n. 84/FPC, n. 133/FPC, n. 152/FPC, n. 336/FPC/ZA e n. 458/FPC/ZA rispettivamente del 19 ottobre 1983, 15 dicembre 1983, 17 febbraio 1984, 14 marzo 1984, 4 settembre 1984 e 9 gennaio 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4364)

Avviso di rettifica all'ordinanza 31 luglio 1985, numero 593/FPC/ZA, recante: «Misure dirette a potenziare i mezzi aerei da impiegare nell'attività antincendio». (Ordinanza pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 186 dell'8 agosto 1985).

Nell'ordinanza citata in epigrafe, all'art. 1, ultima riga, dove è detto: «..., di numero aerei ...», leggasi: «..., di numero *due* aerei ...».

(4509)

FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° settembre 1985 è pagabile presso le banche sottoindicate, la terza cedola d'interesse relativa al semestre marzo 1985-agosto 1985 del prestito obbligazionario 1984/1992, indicizzato, di nominali lire 800 miliardi, nella misura del 6,75%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4 punto *A* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di giugno e luglio 1985 è risultato pari al 13,716%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4 punto *B* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di giugno e luglio 1985, è risultato pari al 14,325%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 2/3 e 1/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a*) e *b*) risulta, pertanto, pari al 13,919 equivalente al tasso semestrale del 6,75%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre settembre 1985/febbraio 1986 scadenza 1° marzo 1986 cedola n. 4, un interesse del 6,75%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle eventuali maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il quarto semestre di vita delle obbligazioni uno scarto positivo dello 0,25% pari alla differenza fra il rendimento semestrale della quarta cedola ed il tasso minimo garantito del 6,50%. Pertanto, tenuto conto dello scarto dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è del 2,70%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma algebrica di tutti gli scarti semestrali, positivi e negativi, accertati sino al momento del rimborso.

(4381)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di economia e commercio:

istituto di statistica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in economia e commercio; scienze bancarie ed assicurative; scienze statistiche e demografiche; scienze biologiche; scienze politiche; matematica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(4518)

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di tecnico coadiutore presso la seconda Università di Roma.

Le prove scritte del concorso pubblico ad un posto di tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale) presso la cattedra di analisi I della facoltà di ingegneria della seconda Università degli studi di Roma, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 290 del 20 ottobre 1985, avranno inizio il giorno 23 settembre 1985 alle ore 9,30 presso i locali della seconda Università di Roma - Via Orazio Raimondo - Roma.

(4471)

REGIONE LIGURIA

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione del concorso a posti di personale sanitario, tecnico ed amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 18. (Comunicato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 179 del 31 luglio 1985).

Il comunicato citato in epigrafe è rettificato nel senso che il posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per la disciplina di laboratorio di analisi, riservato ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, e il posto di assistente medico per la disciplina di radiologia devono intendersi con rapporto di lavoro a tempo pieno.

(4503)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale del ruolo sanitario presso l'ospedale mauriziano di Torino. (Comunicato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 180 del 1° agosto 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe in luogo di: «un posto di *assistente* di ostetricia e ginecologia», leggasi: «un posto di *aiuto* di ostetricia e ginecologia».

(4504)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 189 del 12 agosto 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Automobile club di Massa Carrara: Concorso ad un posto di commesso del ruolo amministrativo.

Banca d'Italia: Concorso pubblico, per esami, a due posti di operaio di seconda categoria in esperimento per la manutenzione ed installazione di impianti idraulici industriali.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227